



ORDINANZA N°27/2018

Il Presidente

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota n. 10754 del 6.8.2018 con la quale il comune di Salerno ha trasmesso la richiesta della Associazione Vespa Club Salerno che richiede di utilizzare il parcheggio al Molo Manfredi antistante la Stazione Marittima per la manifestazione Tappa Gimkana Vespistica per il giorno 30.9.2018 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 per premiazioni e classifiche di una gara a tappe;

VISTA la ordinanza n. 01/2016 FC e ss.mm.ii. che regolamenta la sosta e la circolazione al Molo Manfredi;

RITENUTO di dover pertanto regolamentare l'evento mediante un provvedimento d'interdizione delle aree interessate;

TENUTO CONTO che si rende necessario contemperare le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione in condizione di assoluta sicurezza, con il regolare espletamento delle ordinarie attività che si svolgono nell'ambito portuale;

CONSIDERATO: che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza in ambito portuale;

RENDE NOTO

Che il giorno 30.9.2018 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e fino a termine esigenze le aree di parcheggio antistanti la Stazione Marittima al Molo Manfredi sono funzionali alla manifestazione promossa dalla Associazione Vespa Club Salerno per la Tappa Gimkana Vespistica con premiazioni e classifiche di una gara a tappe, e pertanto,

ORDINA

Art. 1

Negli orari e periodi sopra indicati, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e fino a termine esigenze del 30 settembre 2018 le aree di parcheggio antistanti la Stazione Marittima al Molo Manfredi sono utilizzate per la manifestazione promossa dalla Associazione Vespa Club Salerno per la Tappa Gimkana Vespistica con premiazioni e classifiche di una gara a tappe.

Tale area, destinata in via ordinaria a sosta Area Verde è destinata nel giorno ed orari indicati in via esclusiva all'evento con i mezzi e veicoli dei partecipanti all'evento sopra indicato.

Art.2

La Associazione Vespa Club Salerno autorizzata alla manifestazione dovrà:



N. 27

1. provvedere alla delimitazione delle aree interessate provvedendo ad installare idonea segnalazione conforme alle normative e leggi vigenti. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
2. adottare per l'utilizzo dell'area e lo svolgimento della manifestazione tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi in modo da evitare pericoli alla pubblica incolumità e garantire la sicurezza della circolazione portuale;
3. utilizzare proprio personale instradatore e che verifichi le condizioni di sicurezza;
4. ai fini di tutela della sicurezza, l'utilizzo delle zone limitrofe l'area di cui al punto 1 dovrà avvenire avvalendosi dei percorsi obbligati all'uopo predisposti e nel rigoroso rispetto della segnaletica e/o degli strumenti di delimitazione apposti, benché transitori, nonché delle ulteriori norme eventualmente emanate dalla Capitaneria di Porto.
5. sono Fatti salvi gli abituali utilizzi per finalità d'istituto e da parte delle Forze dell'Ordine e di polizia, nonché per il servizio bunkeraggio presenti al Molo Manfredi.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danni derivanti dall'evento al proprio personale od ai terzi nonché di danno ricadrà pertanto sull'Organizzazione dell'evento, restandone sollevato l'Ente.

Articolo 3

In caso di occupazione abusiva con veicoli si applicheranno le pertinenti norme del codice della navigazione, e gli stessi potranno essere oggetto di rimozione forzata dagli Organi di Polizia.

I contravventori alla presente ordinanza, i cui effetti decorrono dalla data di emanazione fino al termine delle operazioni descritte al precedente articolo 1, oltre a rispondere eventualmente in sede civile per danni alle persone od alle cose, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza sospende, per il periodo e le zone di interesse, l'Ordinanza n. 01/2016 FC e ss.mm.ii. , salve ulteriori norme sulla circolazione eventualmente emanate dalla Capitaneria di porto di Salerno .

NAPOLI/Salerno, 04.09.2018

IL PRESIDENTE
Prof. Pietro Spirito